



ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 974 DEL 4 NOVEMBRE 2011

AREA GALOPPO CAMBIO DI QUALIFICA DA ALLIEVO FANTINO A FANTINO SIG. RI: EMMANUELE PASQUALE, FENU SIMONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché l'art. 39 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano;

VISTO l'art. 39 del regolamento delle corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano;

VISTE le domande pervenute all'Area Galoppo dai Sig. ri Emmanuele Pasquale e Fenu Simone, tese ad ottenere il cambio di qualifica da allievo fantino a fantino;

VISTA la documentazione prodotta dagli interessati, conforme a quanto previsto dall'art. 39 del predetto Regolamento delle corse;

DETERMINA

di concedere, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano, il passaggio di qualifica da allievo fantino a fantino ai Sig.ri **Emmanuele Pasquale e Fenu Simone**.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare la suindicata concessione nel caso in cui risultino iscrizioni sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certificato generale del casellario giudiziale e sul certificato della Prefettura competente, richiesti dall'Ente.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta